

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2021
552/2021/A

APPLICAZIONE DELL'ART. 22, DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1183^a *bis* riunione del 2 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e, in particolare, l’art. 22, comma 5 (di seguito: d.l. 90/14);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità con allegato schema dei conti;
- la Relazione della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (2014-2016) di cui alla deliberazione 28 dicembre 2017, n. 19/2017/G;
- i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti svoltesi nelle date 24 novembre 2016, 20 e 21 dicembre 2016, 15 maggio 2019;
- il verbale della 1182a riunione del Collegio dell’Autorità in data 23 novembre 2021.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 22, comma 5, d.l. 90/14 nel dettare disposizioni per la “*Razionalizzazione delle Autorità indipendenti*”, ha anche disposto che “*A decorrere dal 1° luglio 2014 [le Autorità Indipendenti] provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti*”;
- l’art. 22, comma 5, d.l. 90/14 risulta tutt’oggi vigente e non modificato;

- con riguardo al periodo di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016, l’Autorità ha adempiuto alla norma in argomento secondo modalità attuative differenti dal taglio lineare del 20% di tutte le voci di trattamento accessorio all’atto della loro erogazione;
- in particolare, le modalità attuative di cui all’alinea che precede, hanno visto l’individuazione di un anno base (il 2013, in quanto anno antecedente l’entrata in vigore della normativa in discussione) rispetto al quale calcolare il risparmio, complessivo e non individuale, del 20%, con la precisazione che gli importi relativi all’anno 2013 sono stati poi attualizzati in ragione delle unità di personale entrate in organico negli anni successivi, oltre che all’incremento del trattamento fondamentale derivante, tanto dalle eventuali progressioni di carriera, quanto da interventi esogeni all’Autorità, come la crescita delle tabelle stipendiali;
- il metodo di cui innanzi ha portato a una riduzione inferiore del 20% con riguardo al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016;
- in particolare, il trattamento accessorio di competenza 1 luglio-31 dicembre 2014 e 1 gennaio-31 dicembre 2016 non è stato interessato da alcun taglio del trattamento accessorio, mentre il trattamento accessorio di competenza 1 gennaio-31 dicembre 2015 ha visto un taglio effettivo, complessivo, pari al 14,52%;
- nelle proprie riunioni del 24 novembre, 20 e 21 dicembre 2016, il Collegio dei Revisori dei conti *pro tempore* ha dapprima espresso delle perplessità con riguardo alle descritte modalità attuative dell’art. 22, comma 5, d.l. 90/14, riservandosi di adire la Ragioneria Generale dello Stato, per poi sostanzialmente riconoscerle pur avendo chiesto l’adozione del criterio di competenza in luogo del criterio di cassa
- con propria deliberazione 28 dicembre 2017, n. 19/2017/G, la Corte dei Conti, sezione controllo, ultimate le proprie verifiche sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Autorità con riguardo alle annualità 2014-2016, esprimeva “*perplessità in merito a tale modo di operare, che porta, di fatto, a non rispettare l’obbligo di riduzione della spesa previsto dalla legge*”;
- anche in considerazione di quanto espresso dalla Corte dei Conti, con riguardo al trattamento accessorio di competenza delle annualità successive al 2016, l’Autorità attuava l’art. 22, comma 5, d.l. 90/14 applicando un taglio lineare del 20% su tutte le voci di trattamento accessorio all’atto dell’erogazione;
- tale differente modalità attuativa era mutuata da quanto già operato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e peraltro è stata confermata dal TAR Lazio, nella pronuncia pubblicata in data 11 settembre 2018, n. 9270/2018 resa a seguito dei ricorsi presentati da dipendenti AGCM;
- il Collegio dei Revisori dei conti *pro tempore* riteneva, nel corso della propria riunione del 15 maggio 2019, che la modalità attuativa da ultimo adottata (taglio lineare) fosse in linea con il disposto normativo e con le sollecitazioni Corte dei Conti;

- all'attualità si registra dunque una incoerenza nelle modalità attuative dell'art. 22, comma 5, d.l. 90/14 con la precisazione che solo la modalità seconda in ordine temporale risulta ottemperare appieno il disposto normativo e risponde alle sollecitazioni della Corte dei Conti;
- in ragione di detta incoerenza, viste le perplessità espresse dalla Corte dei Conti, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse *pro tempore* nel 2019 ha parzialmente sospeso l'erogazione delle indennità di fine rapporto al personale il cui rapporto di lavoro fosse *medio tempore* cessato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le modalità attuative dell'art. 22, comma 5, d.l. 90/14 adottate con riguardo al trattamento accessorio di competenza delle annualità successive al 2016 sono state ritenute anche dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità, nella propria riunione del 15 maggio 2019, in linea con il disposto normativo e con le sollecitazioni Corte dei Conti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le criticità relative all'attuazione dell'art. 22, comma 5, d.l. 90/14 con riguardo al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 possono essere risolte applicando anche a detto periodo le modalità attuative successivamente adottate;
- quanto innanzi determinerà una differenza, essendo quanto già erogato a titolo di trattamento accessorio con riguardo al periodo di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 superiore a quanto si sarebbe erogato con riguardo allo stesso periodo di competenza applicando il taglio lineare del 20% a tutte le voci di trattamento accessorio;
- il recupero della differenza di cui all'alinea che precede può essere effettuato sugli importi accantonati a titolo di indennità di fine rapporto dei singoli dipendenti, ferma restando la possibilità per i dipendenti stessi di chiedere di corrispondere le somme in argomento a valere sulla retribuzione ordinaria con una dilazione sino a dodici mesi;
- della soluzione di cui innanzi è stata data informativa al Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità, come da verbale della 1182a riunione del Collegio di Autorità;
- parimenti è stata data informativa alle Rappresentanze Sindacali Aziendali nel corso delle riunioni del tavolo sindacale svoltesi in data 23 novembre e 2 dicembre 2021.

RITENUTO:

- di sanare l'incoerenza riscontrata nelle modalità attuative dell'art. 22, comma 5, d.l. 90/14 e, in particolare, tra quanto operato con riguardo al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 e quanto operato con riguardo al trattamento accessorio di competenza successiva;
- di applicare conseguentemente anche al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 le modalità attuative successivamente adottate e consistite nel taglio lineare del 20% di tutte le voci del trattamento stesso all'atto della loro erogazione;
- di recuperare l'importo netto della differenza tra quanto già erogato a titolo di trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 e quanto si sarebbe erogato applicando alle stesse voci nel medesimo periodo il taglio lineare del 20%;
- di provvedere al recupero in argomento mediante riduzione degli importi accantonati a titolo di indennità di fine rapporto, ferma restando la facoltà per il singolo dipendente di chiedere che le somme in argomento siano corrisposte all'Autorità a valere sulla retribuzione ordinaria con una dilazione sino a dodici mesi;
- di applicare quanto innanzi anche al personale il cui rapporto di lavoro sia *medio tempore* cessato agendo sull'indennità di fine rapporto ove non integralmente erogata e conseguentemente procedere alla chiusura delle relative posizioni, laddove invece integralmente erogata, richiedendo le somme dovute

DELIBERA

1. di sanare l'incoerenza riscontrata nelle modalità attuative dell'art. 22, comma 5, d.l. 90/14 e, in particolare, tra quanto operato con riguardo al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 e quanto operato con riguardo al trattamento accessorio di competenza successiva;
2. di applicare conseguentemente anche al trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 le modalità attuative successivamente adottate e consistite nel taglio lineare del 20% di tutte le voci del trattamento stesso all'atto della loro erogazione;
3. di recuperare l'importo netto della differenza tra quanto già erogato a titolo di trattamento accessorio di competenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2016 e quanto si sarebbe erogato applicando alle stesse voci nel medesimo periodo il taglio lineare del 20%;

4. di provvedere al recupero in argomento mediante riduzione degli importi accantonati a titolo di indennità di fine rapporto, ferma restando la facoltà per il singolo dipendente di chiedere che le somme in argomento siano corrisposte all’Autorità a valere sulla retribuzione ordinaria con una dilazione sino a dodici mesi;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per gli adempimenti successivi, inclusa la comunicazione scritta al personale con evidenza degli importi a recupero;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini